

BANDO
CONTRIBUTI EVENTI ALLUVIONALI 2026

*Approvato con delibera di Giunta camerale
n.18 del 23/02/2026*



Sommario

<u>ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ</u>	1
<u>ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL’ AGEVOLAZIONE</u>	1
<u>ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI</u>	2
<u>ART. 4 - SOGGETTI ESCLUSI</u>	4
<u>ART. 5 - SPESE AMMESSE: TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE</u>	4
<u>ART. 6 - SPESE NON AMMESSE</u>	6
<u>ART. 7 - FORNITORI</u>	6
<u>ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE</u>	6
<u>ART. 9– MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RENDICONTAZIONE</u>	9
<u>ART. 10 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE</u>	11
<u>ART. 11- RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO</u>	12
<u>ART. 12– CONCESSIONE E DINIEGO DEL CONTRIBUTO</u>	12
<u>ART. 13– ANNULLAMENTO E REVOCA DEL BANDO</u>	12
<u>ART. 14- CONTROLLI</u>	12
<u>ART.15 –REVOCA DEL CONTRIBUTO</u>	13
<u>ART. 16– NORMATIVA APPLICABILE</u>	13
<u>ART. 17–NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO</u>	13
<u>ART. 18– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>	14
<u>ART. 19– RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE</u>	17
<u>ART. 20- NORMA FINALE</u>	17

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. La Camera di Commercio di Cosenza mette a disposizione un Fondo complessivo di 270.000,00 euro al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate dagli eventi alluvionali del verificarsi a partire dal mese di gennaio 2026.
2. Tale intervento fa seguito alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26/01/2026 (G.U. Seri Generale n. 26 del 02/02/2026) con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici ed idrologici avvenuti a partire dal 18 Gennaio 2026 nei territori dei comuni di cui all'art. 1 comma 11 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1180 del 30 gennaio 2026 – "allegato-ocdpc-n-1180-elenco-comuni" e nei territori dei comuni di cui all'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1181 del 17 febbraio 2026 – "allegato-1-ocdpc-n-1181-del-17-febbraio-2026".

ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL' AGEVOLAZIONE

1. La dotazione finanziaria complessiva destinata all'iniziativa, di cui al presente bando, è pari a complessivi Euro 270.000.
 2. L'intervento consiste in un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese ammissibili al netto dell'Iva e comunque non superiore a **5.000,00 euro**.
 3. L'investimento minimo richiesto è pari ad Euro 1.000,00.
 4. Il contributo è concesso esclusivamente per gli investimenti che siano strumentali all'attività di impresa.
 5. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - chiudere anticipatamente i termini della presentazione delle domande;
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
 - prorogare i termini di presentazione delle domande di partecipazione.
- La chiusura anticipata, il rifinanziamento del bando, la riapertura o proroga dei termini saranno comunicati sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo www.cs.camcom.it.
6. Il bando prevede una fase di concessione, con l'assegnazione del contributo alle imprese in possesso dei requisiti di partecipazione e che osservino le prescrizioni del presente bando, ed una fase di rendicontazione con la liquidazione del contributo.
 7. Il contributo sarà erogato al netto della ritenuta d'acconto del 4% prevista dalla normativa fiscale vigente.
 8. I contributi sono concessi in regime "de minimis" ai sensi dei Regolamenti (Reg. UE 2023/2831 - Reg. UE 2024/3118- Reg. UE 2023/2391) pertanto le imprese beneficiarie non dovranno aver conseguito o conseguire, per il tramite del presente bando, contributi in misura superiore a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia.
 9. Per le imprese ammissibili ai sensi del Reg. UE 2023/2831 (Generale) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare i 300.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti).
 10. Per le imprese ammissibili ai sensi del Reg. UE 2024/3118, vale a dire le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l'importo complessivo degli aiuti "de

“de minimis” concessi ad una medesima impresa non può superare i 50.000 euro nell’arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell’aiuto e i due precedenti).

11. Per le imprese ammissibili ai sensi del Reg. UE 2023/2391, vale a dire imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non può superare i 30.000 euro nell’arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell’aiuto e i due precedenti).

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammesse all’aiuto di cui al bando esclusivamente le imprese attive operanti in tutti i settori economici, ad esclusione di quelle di cui all’art.4, esercitate in forma individuale o collettiva, che abbiano le seguenti caratteristiche:
 - abbiano preso visione del bando ed accettino le condizioni dello stesso, impegnandosi a rispettare quanto in esso prescritto sia al momento della presentazione della domanda che durante l’intero periodo di validità del bando.
 - che hanno riportato danni quale conseguenza immediata e diretta degli eventi meteorologici in rassegna;
 - con sede legale e/o operativa ovvero unità locale attiva ubicata nei territori dei Comuni della provincia di Cosenza di cui all’OCDPC n. 1180 del 30 gennaio 2026 e dell’OCDPC n. 1181 del 17 febbraio 2026;
 - abbiano effettuato la denuncia o la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo;
 - in regola col diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Cosenza. (Qual ora l’impresa dovesse risultare non in regola con il diritto annuale durante l’istruttoria, potrà procedere alla regolarizzazione dello stesso entro le tempistiche fornite dalla Camera stessa. In caso di mancata regolarizzazione entro i termini dati la domanda verrà rigettata.)
 - non abbiano pendenze in corso con la Camera di commercio di Cosenza;
 - abbiano assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
 - di non trovarsi in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o fallimento;
 - siano senza protesti a carico per vaglia cambiario, tratte accettate, assegni;
 - siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
 - abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 e dall’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
 - accettino la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (partita Iva e ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, codice fiscale, nome,

cognome ed eventuale nome della ditta), dell'importo del contributo concesso, della motivazione dell'eventuale diniego, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza;

- che possiedano al momento della domanda i requisiti di ordine generale di cui agli artt. da 94 a 98 del D.lgs 36/2023, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000;
 - non abbiano legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
 - siano disponibili a collaborare al controllo che la Camera di commercio effettuerà presso la sede aziendale per la verifica della effettiva realizzazione delle spese.
 - siano in regola con gli obblighi in materia di assicurazione per i danni catastrofali di cui al comma 101 e seguenti della legge 30 dicembre 2023 (legge di Bilancio).
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere mantenuti dal momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione del contributo. L'eventuale perdita dei requisiti di cui al comma 1, prima della concessione/liquidazione del contributo determinerà l'esclusione dai benefici.
3. Gli aiuti concessi nell'ambito del presente bando sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le medesime finalità, ivi inclusi quelli relativi a calamità naturali, nonché con eventuali indennizzi assicurativi privati, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo totale ammissibile dell'intervento, nel limite massimo del 100% delle spese effettivamente sostenute e ammissibili. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle eventuali intensità o degli importi massimi di aiuto previsti dalla normativa europea applicabile. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cumulabilità, i beneficiari sono tenuti a dichiarare, in sede di presentazione della domanda, gli altri aiuti pubblici e indennizzi assicurativi ricevuti o richiesti in relazione ai medesimi costi ammissibili.

ART. 4 - SOGGETTI ESCLUSI

1. Non possono presentare domanda di partecipazione al bando le imprese:
- che operano nei settori di attività esclusi dalla normativa sugli aiuti di stato "de minimis";
 - che non abbiano i requisiti di partecipazione previsti dal bando di cui art.3;
 - che svolgano attività di produzione di energia elettrica e di gestione di impianti di produzione di energia elettrica di qualsiasi origine: termica, nucleare, idroelettrica, da turbine a gas, diesel e fonti rinnovabili.
 - fabbricazione, lavorazione o esclusiva distribuzione del tabacco;
 - agenzie di scommesse e gioco d'azzardo (sale slot machine ecc.);
 - attività che implicino l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;
 - ricerca sulla clonazione umana;
 - attività di puro sviluppo immobiliare, di gestione di immobili o di beni dell'impresa, ceduti in fitto di azienda o gestiti da terzi per attività imprenditoriali;
 - attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari).

2. Variazioni nella descrizione dell'attività denunciata al Registro delle imprese successive a seguito di avvii di procedimento di esclusione, comunicati dalla Camera, per attività non ammesse, non comportano la riammissione.

ART. 5 - SPESE AMMESSE: TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE

1. Le **iniziative agevolabili** sono relative a spese per la prosecuzione/ripresa dell'attività d'impresa, che presentino le seguenti caratteristiche:

- **coerenti** con l'attività svolta dall'impresa;
- **relative all'acquisto di beni e/o servizi successivo al 18/01/2026;**
- **di importo complessivo pari ad almeno 1.000,00 euro;** non saranno ritenute ammissibili domande che presentino spese ammissibili inferiori al minimo indicato.

- Le **spese ammissibili** sono:

- acquisto, riparazione di arredi, macchinari ed attrezzature, compresi hardware e software (non sono ammessi costi di funzionamento quali ad esempio mantenimento annuo, hosting, web marketing, ecc.);
- acquisto, installazione, ripristino di impianti (non rientrano le spese di manutenzione ordinaria);
- acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

- **Non sono ammessi:**

- i costi relativi ad opere murarie o di ripristino;
- l'acquisto di beni usati;
- i costi relativi alla perizia del danno.

- **Sono in ogni caso escluse** dal finanziamento le spese:

- fatturate all'impresa beneficiaria dal Legale Rappresentante, dai Soci dell'impresa, da Società con rapporti di controllo o collegamento così come definito dall'art. 2359 del Codice Civile;
- relative ad imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori;
- pagate per contanti. E' ammesso solo il pagamento tramite strumenti tracciabili.

2. Le spese che si prevede di realizzare devono essere effettuate presso la sede o le unità locali ubicate nella provincia di Cosenza soggette a danni comprovati dagli eventi di cui all'art.1 comma 2, e devono essere destinate e funzionali all'attività di impresa.

3. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

4. I preventivi presentati unitamente alla domanda di concessione non potranno avere data antecedente il 18/01/2026. I preventivi devono essere intestati all'impresa richiedente, devono essere firmati in maniera autografa o digitale dal fornitore, devono riportare con chiarezza le singole voci di costo, i prezzi unitari e il prezzo complessivo, l'ubicazione su cui verrà effettuato l'investimento e devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo.

5. Considerando la finalità e la natura del bando, saranno ammessi a partecipare sia imprese che hanno già effettuato le spese per la prosecuzione/ripresa dell'attività d'impresa con data successiva al 18/01/2026, sia chi deciderà di effettuare le spese dopo la pubblicazione del bando.
6. In nessuna fase della procedura, sia concessione che rendicontazione è possibile richiedere il cambio del fornitore o la modifica del preventivo presentato, né della tipologia di spesa o investimento, a pena di decadenza del beneficio, tranne nella sola ipotesi di cui all' art. 8, comma 8.
7. L'unico documento contabile giustificativo della spesa è la fattura elettronica da produrre nel formato ministeriale in pdf estratto dal sistema di fatturazione elettronica, nella quale devono essere indicati il codice univoco del cliente, unitamente alla ricevuta di trasmissione al SDI (sistema di interscambio della fatturazione elettronica), i prezzi unitari e quello complessivo e il codice CUP, attribuito in fase di concessione pena l'inammissibilità della spesa e la dicitura del bando. Nel caso non si tratti di soggetti tenuti alla fatturazione elettronica, occorre una dichiarazione sostitutiva relativa al regime fiscale di esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica. Le fatture richieste in fase di rendicontazione relative alle spese per cui si chiede il contributo camerale devono essere emesse ed integralmente pagate entro il giorno di invio telematico della domanda di rendicontazione. Per le fatture emesse senza codice CUP lo stesso deve essere integrato attraverso la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate.
- 8 La data del pagamento è quella in cui si perfeziona la compravendita, non quella di effettivo addebito in conto corrente dell'importo pagato.
9. Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite bonifico recante il motivo del pagamento, completo del codice TNR o CRO, su conto corrente intestato all'impresa.
10. Non sono ammessi altri tipi di documentazione bancaria in luogo dell'estratto di conto corrente ufficiale di periodo intestato all'impresa e rilasciato dall'istituto di credito a comprova dell'avvenuta esecuzione del bonifico. Le liste movimenti scaricabili dai sistemi di home banking o rilasciate dagli istituti di credito sono ammissibili solo se controfirmate e timbrate dalla banca.
11. Non sono ammesse regolazioni di pagamento mediante assegni o contante o compensazioni o carte prepagate.
12. Non sono ammessi pagamenti su conto corrente personale del titolare o del rappresentante dell'impresa.

ART. 6 - SPESE NON AMMESSE

1. Sono escluse le seguenti categorie di spese:
 - acquisizione di beni in leasing;
 - acquisizione di beni in comodato;
 - acquisto per smartphone e telefonia mobile;
 - acquisto PC fissi e portatili, stampanti, server e attrezzature di ufficio;
 - amministrative e di gestione o comunque per servizi continuativi periodici;
 - per servizi di consulenza specialistica relative alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale;
 - acquisto di beni destinati alla vendita;
 - relative a fatture emesse dal beneficiario;
 - opere murarie;
 - acquisto/sostituzione di infissi, cappotto termico o altri interventi sulle pareti o tetto dell'edificio;
 - non riconducibili a una categoria di spese prevista dal bando e che non siano direttamente imputabili all'intervento oggetto di finanziamento;
 - non verificabili in base a un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
 - non sostenute da **documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica** vigente e per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono stati effettuati mediante bonifico bancario con evidenza dell'addebito sul c/c bancario.

- Spese relative a attività di puro sviluppo immobiliare, di gestione di immobili o di beni dell'impresa, ceduti in fitto di azienda o gestiti da terzi per attività imprenditoriali.
2. I progetti devono inequivocabilmente riferirsi in via esclusiva all'ambito applicativo civile e, comunque, sono escluse le spese relative a materiali di armamento come definiti dall'art. 2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185, e s.m.i. pena la non ammissibilità della domanda di contributo.

ART. 7 – FORNITORI

1. Non possono essere imprese fornitrici dei beni e servizi per i quali si chiede il contributo:
- associazioni non commerciali;
 - nel caso di impianti, che non siano in possesso delle abilitazioni previste dal DM 37/2008.

ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione deve essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente il “Modello 1– domanda di concessione contributo”, nel quale l'impresa dichiara il possesso dei requisiti previsti dal bando e si impegna a:
- 1.1. fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità della domanda al finanziamento richiesto;
 - 1.2. presentare tempestivamente, su richiesta della Camera, la documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda;
 - 1.3. dichiarare la conformità all'originale di tutti la documentazione presentata.
2. Il “Modello 1 – domanda di concessione contributo” disponibile sul sito internet www.cs.camcom.it, nella pagina “Contributi alle Imprese” della sezione “Amministrazione Trasparente”, deve essere compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa, a pena di esclusione.
3. Al Modello 1 devono essere allegati (anche riuniti in un solo file) i seguenti documenti, ognuno di essi firmati digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa, a pena di esclusione:
- 3.1 “Copia assicurazione catastrofale” attiva al momento della presentazione della domanda, con indicazione del saldo del premio (in caso di frazionamento mensile inviare copia pagamenti rate).
 - 3.2 preventivi degli investimenti/spese che si prevede di effettuare, aventi data non antecedente il 18/01/2026. I preventivi devono essere intestati all'impresa richiedente, firmati in maniera autografa dal fornitore e timbrati, e devono riportare con chiarezza le singole voci di costo, i prezzi unitari e il prezzo complessivo, la data di validità del preventivo, l'ubicazione su cui verrà effettuato l'investimento, e infine firmati digitalmente dal richiedente; Nel caso in cui l'impresa avesse già sostenuto l'investimento dovrà allegare le fatture elettroniche in formato ministeriale contenenti le specifiche di ogni singolo bene o servizio acquisitato, in conformità a quanto dichiarato su modello di domanda e su perizia di cui al comma 3.4.
 - 3.3 ricevuta del pagamento dell'imposta di 16 euro – effettuata con Pago PA utilizzando il seguente link camerale https://pagamentonline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_CS avendo cura di valorizzare dal menu a tendina “Servizio*” il valore “Bandi ed Iscrizioni” e digitare nel campo “Causale*” il titolo del bando. La ricevuta deve essere inviata in formato pdf, non sono ammesse altre modalità;
 - 3.4 perizia asseverata attestante l'entità del danno subito nonché il nesso di causalità fra il danno stesso e gli eventi meteorologici dal 18 Gennaio 2026, redatta da un professionista esperto in materia iscritto al relativo albo professionale.

3.5 eventuale modello “DSAN REGIME FORFETTARIO” in caso di adesione dell’impresa partecipante al regime forfettario. Nel caso in cui venga comunicata l’adesione al regime forfettario soltanto dopo l’ammissione della domanda di concessione non sarà possibile correggere l’importo concesso che sarà calcolato al netto dell’iva.

4. La domanda di richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente con invio telematico, a pena di esclusione, mediante la piattaforma ReStart, all’indirizzo <https://restart.infocamere.it>.

5. Per poter procedere con l’invio della pratica telematica è necessario:

5.1 Accesso alla piattaforma

a) Accesso.

L’accesso al servizio avviene tramite riconoscimento certo dell’utente attraverso la propria identità digitale SPID o CNS, selezionando il pulsante ACCEDI presente in homepage.

Al primo accesso saranno visualizzate le note tecniche della piattaforma di cui l’utente dovrà prendere visione per proseguire.

b) Accesso all’area personale.

Dopo aver effettuato l’autenticazione, l’utente accede alla propria area personale, il PROFILO UTENTE.

Quest’area è composta da tre sezioni:

- I. DATI: nella sezione DATI l’utente può visualizzare le informazioni associate al profilo che il sistema ricava dall’identità SPID o CNS, eventualmente da integrare e/o modificare. Al primo accesso, l’utente deve compilare tutti i dati obbligatori¹ (indicati con l’asterisco). Nel momento in cui tutti i dati obbligatori del profilo sono stati inseriti si abiliterà il pulsante “Conferma” che l’utente dovrà premere per salvare le informazioni compilate.
- II. DELEGHE: in tale sezione l’utente può creare una o più deleghe operative² che consentiranno ai delegati di operare in piattaforma per conto dell’utente delegante e, in particolare, compilare le richieste di partecipazione per le iniziative di finanziamento in corso.
- III. NOTE TECNICHE: la schermata iniziale mostra la sezione NOTE TECNICHE; l’utente deve confermare di averne preso visione per poter proseguire nella navigazione e per poter utilizzare il servizio.

- c) Dopo l’accesso, l’accettazione delle note tecniche e delle informazioni obbligatorie del profilo, l’utente atterra nella pagina privata di HOME in cui sono presenti le iniziative di finanziamento in quel momento attive.

5.2 Invio della pratica telematica:

a) Effettuare l’accesso.

b) Selezionare la tipologia di utente da utilizzare per procedere con la richiesta di contributo:

- I. come IMPRESA: contiene la lista delle eventuali imprese di cui l’utente è titolare / legale rappresentante, come risulta da Registro Imprese.

¹ **Nota bene:** tra i dati obbligatori, è necessario inserire e confermare un indirizzo email **non Pec**, che sarà utilizzato nel caso di richieste di assistenza informatica.

² **Nota bene:** per procedere con l’inserimento di una delega, è necessario inserire il codice fiscale, il cognome e il nome del delegato (necessariamente persona fisica).

-
- II. come DELEGATO: contiene la lista delle imprese per le quali l'utente è stato delegato ad operare da parte del relativo titolare / legale rappresentante nella sezione DELEGHE della/e propria/e impresa/e.
- III. come SOGGETTO NON ISCRITTO AL REGISTRO IMPRESE: è sempre disponibile ed è destinato ad associazioni, fondazioni, enti pubblici, professionisti, etc.
- c) Selezionare il tasto "Richiedi" indicato nella scheda del bando di interesse.
- d) Nella scheda ANAGRAFICA:
- I. Nella sezione "Dichiarante", controllare e/o modificare i dati anagrafici inseriti automaticamente dalla piattaforma e compilare gli altri dati obbligatori richiesti (indicati con l'asterisco; es. residenza legale/titolare rappresentante).
 - II. Nella sezione "Richiedente", controllare e/o modificare i dati anagrafici dell'impresa inseriti automaticamente dalla piattaforma e compilare gli altri dati obbligatori richiesti (indicati con l'asterisco; es. settore e dimensione dell'impresa, dati sede legale, pec aziendale, contatti, IBAN e intestatario conto da utilizzare per l'erogazione del contributo).
 - III. A conclusione dell'inserimento, procedere selezionando il tasto "Avanti".
- e) Nella scheda DICHIARAZIONI:
- I. Inserire il totale delle spese dichiarate e l'importo del contributo richiesto.
 - II. Selezionare, se si rientra nelle casistiche indicate, l'opzione "impresa femminile" e/o "impresa giovanile".
 - III. Indicare i dati della sede dell'unità locale per la quale si invia la richiesta di contributo e alla quale si riferiscono le spese sostenute per il progetto realizzato.
 - IV. Procedere selezionando il tasto "Avanti".
- f) Nella scheda ALLEGATI:
- I. Inserire gli allegati richiesti dal Bando, selezionando la tipologia del documento, la data (indicativa), e il documento firmato digitalmente.
Importante: tutti gli allegati alla pratica di contributo dovranno essere esclusivamente con firma digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo.
 - II. Procedere selezionando il tasto "Avanti".
- g) Nella scheda RIEPILOGO DATI, è possibile inserire, se necessario, eventuali note tecniche alla pratica. È possibile modificare i dati inseriti utilizzando il tasto "INDIETRO" e/o salvare la pratica in BOZZA (la bozza sarà disponibile nella sezione "Richieste", con lo stato "in compilazione").
- h) Salvare il modello riepilogativo dei dati e, una volta firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, riallegarlo alla pratica.
- i) Procedere con l'invio della pratica selezionando il tasto "INVIA".
- j) A conclusione della procedura, la piattaforma invia in automatico un'email all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione con il numero di protocollo della pratica inviata.
- k) La pratica inviata è disponibile in consultazione nella sezione "Richieste".

- 6 La domanda può essere trasmessa direttamente dall'impresa o da un intermediario. Non è ammessa la trasmissione di più richieste di contributo con un unico invio.
- 7 In caso di invio di più domande per lo stesso bando, verrà ritenuta valida quella in ordine temporale pervenuta per prima. Nel caso l'impresa decida far valere la domanda pervenuta in ordine temporale successivo alla prima dovrà darne immediata comunicazione a mezzo PEC, firmata digitalmente, appena la stessa viene inviata sui sistemi.
- 8 Nel caso in cui l'impresa rinunci alla partecipazione al bando dovrà darne comunicazione firmata digitalmente e/o mezzo PEC
- 9 La domanda di concessione del contributo deve essere presentata alla Camera di commercio **dalle ore 10:00 del 13.07.2026 alle ore 21:00 del 30.10.2026** sulla piattaforma telematica della Camera di Commercio, secondo la procedura descritta nel presente articolo.
- 10 Le domande inviate prima dell'avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.
- 11 È obbligatorio indicare un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. Nel caso l'impresa elegga un intermediario per la ricezione delle comunicazioni via PEC è obbligatorio allegare alla domanda di concessione la giusta procura firmata digitalmente. Inoltre è obbligatorio indicare un indirizzo email non PEC e un numero di telefono per eventuali future comunicazioni in fase istruttoria.
- 12 La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato, incompleto o tardivo ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

ART. 9– MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RENDICONTAZIONE

1. La domanda di rendicontazione del contributo deve essere presentata esclusivamente con invio telematico, a pena di esclusione, mediante la piattaforma ReStart all'indirizzo <https://restart.infocamere.it>, **entro le ore 21:00 del 30/01/2027. Le domande pervenute oltre la scadenza non saranno prese in considerazione.**
2. La domanda di rendicontazione del contributo deve essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente il "Modello 2 – domanda di rendicontazione".
3. Nella domanda l'impresa dichiara:
 - 3.1 il mantenimento dei requisiti già dichiarati in fase di concessione;
 - 3.2 che gli investimenti per i quali è stata ottenuta la concessione sono stati effettivamente realizzati secondo quanto previsto nella documentazione presentata in fase di concessione;
 - 3.3 che gli investimenti sono stati realizzati presso la sede legale o unità locale situata nel territorio di competenza della Camera di commercio;
 - 3.4 che le spese rendicontate sono reali e direttamente riconducibili all'intervento realizzato;
 - 3.5 che le spese relative agli interventi realizzati per cui si chiede il contributo sono completamente pagate.
4. Il Modello 2, disponibile sul sito internet www.cs.camcom.it, nella pagina "Contributi alle Imprese" della sezione "Amministrazione Trasparente", deve essere compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa a pena di esclusione. Si precisa che è obbligatorio dare il consenso dei dati.
5. Il Modello 2 dovrà essere corredato dai seguenti documenti, ognuno di essi firmati digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa, **a pena di esclusione:**
 - 5.1 copie delle fatture elettroniche in formato ministeriale complete di codice identificativo - cd. "SDI" e di ricevuta dell'invio e accettazione della fattura al sistema di interscambio, riferite alle attività e/o agli

investimenti realizzati, con indicazione: dei prezzi unitari, coerenti con le spese indicate nel modello 1 presentato in fase di concessione, del codice CUP attribuito in fase di concessione; Le stesse dovranno essere emesse secondo le tempistiche di legge. Per tutte le fatture emesse senza il codice lo stesso potrà essere integrato solo e soltanto attraverso la piattaforma dell'Agenzia delle entrate. Per le fatture presentate in fase di Concessione per le imprese che hanno già sostenuto le spese prima dell'uscita del bando dovranno allegare le stesse fatture corredate dalla ricevuta della piattaforma dell'Agenzia delle entrate dalla quale si desume l'inserimento del codice CUP.

5.2 copia del Documento di trasporto (DDT), nel caso relativo all'acquisto di beni e qualora non sia presente fattura accompagnatoria. Il DDT è necessario anche per gli ordini effettuati on line;

5.3 dichiarazione di conformità dell'installatore, abilitato ai sensi del DM 37/2008, nel caso di impianti, nella quale si dia evidenza della regolare esecuzione dell'impianto previsto nel preventivo. La certificazione di conformità dovrà contenere tutti gli allegati tecnici previsti dalla norma e dal modello di certificazione utilizzato;

5.4 ricevuta di esecuzione del bonifico o di avvenuto addebito comprensivo del codice TNR o CRO;

5.5 documentazione bancaria così come previsto dall'art. 5 comma 10 ovvero:

- estratto di conto corrente ufficiale di periodo intestato alla impresa rilasciato dall'istituto di credito a comprova dell'avvenuta esecuzione del bonifico.
- Sono ammesse liste movimenti scaricabili dai sistemi di home banking o rilasciate dagli istituti di credito recanti timbro e firma della banca sul documento oltre la firma digitale dell'impresa partecipante.

5.6 "Copia assicurazione catastrofale" attiva al momento della presentazione della domanda di rendicontazione, con indicazione del saldo del premio (in caso di frazionamento mensile inviare copia pagamenti rate).

6. Le modalità di trasmissione della domanda di rendicontazione sono uguali a quelle seguite in fase di domanda di concessione.
7. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato, incompleto o tardivo ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.
8. Il cambio fornitore è possibile richiederlo esclusivamente in fase di rendicontazione e soltanto limitatamente ai casi di chiusura o indisponibilità del fornitore, non imputabili alla impresa richiedente, da motivare con apposita dichiarazione ex DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente allegando:
 - Richiesta di cambio fornitore con motivazione.
 - il nuovo preventivo predisposto secondo quanto previsto nelle modalità di presentazione della domanda di concessione.
9. Non sono ammesse in nessun caso variazioni dell'investimento o delle spese indicate della domanda di concessione.
10. La liquidazione è subordinata alla rendicontazione ed ai termini dettati dalle richieste di integrazioni.
11. I contributi saranno calcolati sulle spese ammesse e risultanti da fatture di spesa.
12. In fase di rendicontazione è possibile presentare fatture di importi inferiori a quelli previsti in fase di concessione, fermo restando il limite minimo di spesa richiesto dal bando. Il contributo è calcolato sul nuovo minore importo nella misura del 50%, mantenendo sempre il limite minimo di spesa previsto dal bando. In caso di somma ammissibile inferiore la domanda verrà rigettata.

ART. 10 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. L'istruttoria delle domande sarà effettuata dall'Ufficio "Crescita e competitività imprese, Imprese e made in Italy" che procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari e della correttezza formale della domanda.
2. La Camera si riserva di nominare una commissione con la presenza di esperti per la valutazione delle domande la cui istruttoria richieda competenze tecniche specialistiche o comunque un'analisi approfondita.
3. L'istruttoria è a sportello, sia nella fase di concessione che di rendicontazione, e verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande al protocollo della Camera commercio.
4. Vengono adottati provvedimenti di approvazione con graduatorie intermedie, fino al termine del plafond o delle domande entro il termine finale di concessione e rendicontazione. Con i medesimi provvedimenti viene adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non assegnatari dell'aiuto.
5. Nella fase di concessione verrà assegnata l'intera dotazione finanziaria destinata alla iniziativa, secondo il predetto ordine cronologico. In caso di incapienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile in graduatoria sarà proporzionalmente ridotto in base alle somme disponibili.
6. La Camera di commercio si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, integrazioni della documentazione fornita e disporre ispezioni e controlli presso la sede del soggetto beneficiario del contributo allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.
7. Eventuali integrazioni alla documentazione di cui sopra o chiarimenti necessari al fine di completare l'istruttoria, potranno essere richiesti a mezzo PEC e/o mail e dovranno essere trasmessi dall'impresa entro e non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione ai sensi dell'art. 10bis L. 241/1990, pena la non ammissibilità al contributo.

ART. 11 - RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativo al bando, è il dott. Simone De Rose. La casella di posta sulla quale inviare richieste di informazioni e la documentazione richiesta ad integrazione sono le seguenti versoleimprese@cs.camcom.it e simone.derose@cs.camcom.it.
2. L'avvio del procedimento amministrativo del bando coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di Commercio.
3. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è assolto di principio con la presente informativa.
4. Il procedimento di concessione/rendicontazione si conclude, di norma, entro 120 (centoventi) giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande fatti salvi i maggiori termini derivanti dall'eventuale richiesta di integrazioni nei termini fissati dall'articolo 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990. In quest'ultimo caso il termine si intende sospeso fino alla produzione di quanto richiesto. Al termine dell'istruttoria, in caso di esito positivo, la Camera di Commercio di Cosenza procede alla registrazione dell'aiuto su RNA e all'adozione del provvedimento di concessione. Qualora, a esito dell'istruttoria, emerga un qualsiasi motivo che osti all'accoglimento della domanda di partecipazione, salvo i casi di inammissibilità di cui agli articoli 3 e 8 del presente Bando, ne viene data comunicazione al richiedente ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo. Decorso senza alcuna osservazione da parte del richiedente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate, viene adottato un provvedimento di esclusione dal beneficio.

ART. 12 – CONCESSIONE, DINIEGO E DECADENZA DEL BENEFICIO

1. Il contributo viene concesso e liquidato con l'adozione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie intermedie e finali sia nella fase di concessione che di liquidazione, con l'indicazione della misura del contributo concesso e liquidato fino a copertura totale del plafond.

2. Con i suddetti provvedimenti viene adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non assegnatari del contributo.
3. Tutti i soggetti che non compariranno nelle graduatorie intermedie e finali a seguito di esaurimento plafond dovranno ritenersi non valutabili.
4. Alle imprese che hanno inoltrato domanda di concessione e di rendicontazione verrà data comunicazione dell'esito del procedimento, attraverso la pubblicazione delle graduatorie, sopra richiamate, sul sito internet della Camera di Commercio www.cs.camcom.gov.it.
5. Il diritto al beneficio viene meno in caso di perdita dei requisiti di ammissibilità prescritti dal precedente articolo 3 in data anteriore alla liquidazione del contributo camerale.

ART. 13 – ANNULLAMENTO E REVOCA DEL BANDO

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il bando pubblico, prima della scadenza dell'atto unilaterale di impegno, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Camera di commercio.

ART. 14 - CONTROLLI

1. La Camera di commercio provvede ad effettuare i controlli, secondo il disposto dell'art. 71 DPR 445/2000, circa la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.
2. La Camera di commercio si riserva di svolgere controlli su un campione pari al 2% delle imprese beneficiarie, verificando con sopralluogo concordato l'effettiva realizzazione degli interventi, anche avvalendosi di collaborazione con altri Enti. Le imprese sono tenute a collaborare a detti controlli.
3. Nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni il Segretario generale provvede ad inoltrare denuncia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità giudiziaria.

ART.15 –REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo camerale è revocato nei seguenti casi:
 - 1.1. evenienze previste dal D.lgs. 184/2025;
 - 1.2. mancata o difforme realizzazione del progetto realizzato rispetto a quello presentato nella domanda di concessione;
 - 1.3. cambio del fornitore nelle ipotesi diverse da quelle previste all'art. 8, comma 8;
 - 1.4. il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ovvero non abbia rispettato tutti gli obblighi previsti dal bando;
 - 1.5. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - 1.6. esito negativo dei controlli di cui all'art. 14;
 - 1.7. vendita o cessione a terzi i beni o i servizi oggetto della spesa agevolata entro 5 anni dall'acquisto.
2. Nelle ipotesi suddette, qualora il contributo sia già stato erogato, il soggetto beneficiario, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca, dovrà restituire l'importo indebitamente percepito, maggiorato dell'interesse legale in vigore maturato alla data di erogazione del contributo fino a quello di avvenuto rimborso.

ART. 16 – NORMATIVA APPLICABILE

1. Il bando viene adottato applicando:
 - il Regolamento per la concessione di contributi della Camera di commercio;
 - le vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici, in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute e correttezza della documentazione contabile prodotta a rendicontazione delle spese;

- l'art. 52 Legge 234/2012 relativo alla istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

ART. 17–NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Il contributo viene concesso applicando le disposizioni previste dal regime “de minimis” così come normati ai regolamenti dall’Unione Europea.
2. I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto “de minimis”, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei suddetti regolamenti europei.
3. La verifica del rispetto delle soglie de minimis di cui ai regolamenti sopra citati verrà effettuata attraverso l'iscrizione degli aiuti individuali sul RNA, Registro nazionale degli aiuti di Stato e sul SIAN, sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale per le imprese agricole.
4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti ed in ogni caso nulla di quanto previsto nel bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.
5. Il contributo sarà oggetto di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi dell’Art. 52 L. 23/2012 e nel SIAN per il settore agricoltura.
6. Gli aiuti di cui al bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
7. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ART. 18– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il titolare del trattamento dati è la Camera di commercio con sede in Cosenza, via Calabria, 33 – 87100 Cosenza (“Titolare”). Il Titolare può essere contattato all'indirizzo peccciaa@cs.legalmail.camcom.it, tel. 0984 8151, sito internet cs.camcom.gov.it.

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati

Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di commercio tratta i dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

- I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di commercio sono i seguenti:
- indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@cs.legalmail.camcom.it
- indirizzo di posta elettronica ordinaria dpo@cs.camcom.it
- recapito postale c/o Camera di commercio – via Calabria,33 - CAP (87100)

3. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dati personali viene effettuato per le seguenti finalità:

- 1) gestione dei bandi per l’assegnazione di contributi a cui l’interessato richiede di partecipare spontaneamente, nonché accertamento dei requisiti soggettivi e presupposti previsti dal bando o dalla vigente normativa in materia di contributi;
- 2) adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie, permettere l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti;
- 3) adesione al servizio informativo dell’Ente e inoltro di comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi dalla Camera di commercio e/o da altri Enti del Sistema camerale.

4. Base giuridica del trattamento:

- di cui alla finalità 1) è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, GDPR) ai sensi dell'art. 2 della legge 580/93 e ss.mm.ii.;
- di cui alla finalità 2), il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR)
- di cui alla finalità 3) è il consenso (art. 6, par. 1, lett. a, GDPR) espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, dichiarato mediante azione inequivoca (spunta) prevista nell'apposita sezione nella domanda di partecipazione al bando, in assenza della quale la procedura di rilascio del consenso non si perfezionerà.

5. Trattamento di categorie particolari di dati e/o dati relativi a condanne penali e reati

Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati.

Il Titolare, inoltre, potrà trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dai soggetti partecipanti alla procedura e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando (tali dati potranno riguardare, in via meramente esemplificativa, fornitori e/o altri soggetti appartenenti all'organizzazione del richiedente o che comunque a vario titolo collaborano con la stessa).

Poiché per tali interessati risulterebbe sproporzionato rendere apposita informativa, la presente informativa ai sensi dell'art. 14, par. 5, lett. b) GDPR è portata a conoscenza del pubblico mediante allegazione al bando e pubblicata nel sito istituzionale della CCIAA.

6. Natura del conferimento, tipologia dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti al momento della richiesta di partecipazione al bando per la concessione di contributi.

Denominazione dell'impresa, codice fiscale, partita IVA, sede, entità del contributo, descrizione dell'investimento, elenco delle spese dichiarate, documentazione per la rendicontazione, documentazione per il pagamento e la tracciabilità.

Tra i documenti richiesti in fase di rendicontazione sono compresi anche gli estratti conto di periodo completi integri ed integrali.

In ordine al par. 3 della presente informativa, il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità cui al punto 1 e 2, il mancato inserimento non consente di partecipare al bando di assegnazione di contributi. Quanto, invece, alla finalità di cui al punto 3, il conferimento è facoltativo, senza alcuna ripercussione in merito alla partecipazione del presente procedimento amministrativo.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

7. Modalità di trattamento

I dati saranno trattati da parte della Camera di Commercio esclusivamente per le finalità indicate all'art. 3 della presente informativa, principalmente con strumenti elettronici, memorizzati su supporti informatici e con l'ausilio di software dotati di intelligenza artificiale.

Gli strumenti informatici del Titolare del trattamento non sono configurati e/o impiegati per definire o valutare il suo profilo o la sua personalità, oppure per analizzare le sue abitudini o preferenze, ma si limitano a trattare i dati tecnicamente indispensabili per l'erogazione del servizio da Lei richiesto, oltreché per finalità

di garantire la sicurezza del sistema informatico adottato.

Alcuni dati personali saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Titolare, nei modi e nelle forme previste dalla legge (ad esempio disposizioni in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013).

La Camera di Commercio di Cosenza per supportare l'istruttoria delle domande di partecipazione

ai bandi utilizzerà un programma informatico dotato di intelligenza artificiale che effettua controlli automatici:

- sulla corretta compilazione del modello PDF editabile di domanda;
- sulla coerenza tra la descrizione dell'investimento e le spese ammissibili previste dal bando.

Il sistema serve a migliorare la correttezza formale e la coerenza delle informazioni, riducendo

errori e tempi di istruttoria. Le decisioni finali sono prese sempre dall'istruttore umano.

L'informativa estesa è consultabile al link: <https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/informativa-controlli-automatici-contributi>

8. Categorie di destinatari

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

La CCIAA per i trattamenti di dati personali di cui alla presente informativa potrà avvalersi di Responsabili del trattamento, nominati ex art. 28 GDPR e rientranti nelle seguenti categorie

- società che erogano servizi tecnico-informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- società del sistema camerale.
- soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione.

Il Titolare del trattamento ha adottato adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali dell'Interessato ed impone ai Responsabili del trattamento analoghi obblighi in tema di misure di sicurezza.

I dati non saranno oggetto di alcun altro tipo di comunicazione o diffusione se non in esecuzione di espliciti obblighi normativi. In merito, i dati potranno, inoltre, comunicati agli istanti nell'ambito delle richieste di accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso documentale, così come previsti e disciplinati dalla vigente normativa.

L'interessato potrà richiedere l'elenco completo dei responsabili in qualsiasi momento facendone richiesta al Titolare.

9. Trasferimento di dati verso paesi terzi

I dati personali non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.

La Camera di Commercio si impegna a non far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Qualora ciò sia necessario, attraverso società di servizio IT e comunicazioni telematiche, incaricate e selezionate anche sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad affidabilità e sicurezza nel trattamento dei dati, l'eventuale trasferimento all'estero deve risultare comunque in linea con la normativa europea in materia di protezione dei dati personali poiché effettuato sulla base dei meccanismi di garanzia previsti dagli artt. 45 (decisione di adeguatezza) e 46 (garanzie adeguate) GDPR e, in assenza di ogni altro presupposto, sulla base delle deroghe definite dall'art. 49 (deroghe in specifiche situazioni) GDPR.

Tale trasferimento all'estero dei dati è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione con Decisione 2010/87/UE.

10. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti, per la finalità di cui al punto 3 a) saranno trattati per il tempo strettamente necessario alle finalità connesse alla gestione del servizio richiesto, per il tempo necessario all'elaborazione dei risultati e mantenuti fino 5 anni o fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca del consenso al trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa.

Per la finalità di cui al punto 3 b) i dati saranno trattati fino ad una sua formale richiesta di disiscrizione dal servizio e successivamente per un periodo massimo di 15 giorni in ragione dei necessari tempi tecnici.

11. Diritti dell'interessato e forme di tutela

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it.

ART. 19 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia concernente il bando o collegata allo stesso sarà sottoposta al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri istituito secondo il Regolamento della Camera Arbitrale "Costantino Mortati" della Camera di commercio, previo esperimento di un tentativo di mediazione presso l'Organismo di Mediazione della Camera di commercio secondo la procedura prevista dal Regolamento di mediazione vigente.

ART. 20 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal bando si rinvia al Regolamento camerale in tema di concessione contributi e alle vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute.